



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Gianpaolo Tosel, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale, avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 20 maggio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 47

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 30 giugno 2004 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Luca **PAPONETTI** (gara C.P. Pescara-Milan dell'8/5/04 - C.U. n. 365 del 10/5/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Luca Paponetti, tesserato per la società Pescara la squalifica fino a tutto il 30 giugno 2004 *“perché in atto di clamorosa censura a decisione tecnica dell'arbitro si avventava in corsa verso il Direttore di gara ed intenzionalmente lo urtava con un ginocchio, procurandogli dolore, pur passeggero”*, ha proposto reclamo la società Pescara chiedendo la riduzione della squalifica nella misura e nei modi ritenuti più equi.

In particolare, la reclamante sostiene che lo scontro tra il proprio giocatore e l'arbitro è avvenuto in maniera del tutto involontaria: infatti, il Paponetti, dopo che un suo compagno di squadra era caduto a terra in area di rigore a seguito dell'intervento di un avversario, vedendo che l'arbitro non concedeva il rigore, correva verso lo stesso per protestare, mentre l'arbitro a sua volta si dirigeva di corsa verso il giocatore caduto per ammonirlo per simulazione. Poiché né l'arbitro né il Paponetti riuscivano ad interrompere la propria corsa, lo scontro era inevitabile, anche se da parte del Paponetti non vi era alcuna intenzione di urtare l'arbitro.



Tale involontarietà, secondo la reclamante, sarebbe ulteriormente confermata dal fatto che il Paponetti non aveva mai insultato o offeso il direttore di gara, limitandosi a urlare la parola “vergognoso” e allontanandosi poi dal terreno di gara senza creare alcun altro problema.

Prosegue la difesa della reclamante sostenendo che l'intenzionalità dello scontro da parte del Paponetti sarebbe in realtà frutto di una “doppia errata interpretazione soggettiva che non ha alcun riscontro oggettivo nella ricostruzione della dinamica dei fatti”.

Alla luce di tale mancanza di volontarietà del Paponetti, la squalifica inflitta allo stesso appare eccessiva e pertanto se ne chiede una congrua riduzione.

All'odierna riunione é comparso il difensore del Paponetti, il quale ha ribadito le valutazioni e le conclusioni già formulate nella memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato.

Dal referto dell'arbitro risulta che il Paponetti è corso in maniera scomposta, urlando, verso il direttore di gara urtandolo. Il direttore di gara, in considerazione della velocità della corsa e della distanza che lo separava dal calciatore, ha ritenuto che costui fosse in grado di evitare un possibile contatto arrestandosi tempestivamente, ma ha comunque riferito nel supplemento di rapporto di poter escludere che il Paponetti intendesse giungere a contatto fisico con volontà lesiva

Escluso tale intendimento, la condotta del calciatore è comunque censurabile, sia per l'espressione irrispettosa sia comunque per l'atteggiamento platealmente scomposto assunto nella sua protesta.

Agli effetti sanzionatori, la Commissione ritiene comunque di dover considerare positivamente l'atteggiamento assunto dal calciatore nell'immediatezza del fatto, così come riferito dal direttore di gara (“si è messo a piangere e negli spogliatoi mi ha chiesto scusa”), rideterminando la sanzione nella squalifica a tutto il 30 maggio 2004.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al calciatore Luca Paponetti la sanzione della squalifica a tutto il 30 maggio 2004; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Giancarmine **CHIACCHIARETTA** (gara C.P. Pescara-Milan dell'8/5/04 - C.U. n. 365 del 10/5/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all'allenatore Giancarmine Chiacchiaretti, tesserato per la società Pescara la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2004 *“per avere, a seguito di intervento tecnico dell'arbitro abbandonato la panchina ed essersi introdotto indebitamente per una trentina di metri sul terreno di gioco; essersi portato a brevissima distanza dal Direttore di gara cui indirizzava reiterate locuzioni ingiuriose, irridenti, intimidatorie, sconvenienti; avere con tale atteggiamento, provocato ed alimentato la collera dei propri calciatori, istigato ed aizzato il pubblico locale; avere al termine della gara e nei locali degli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni di spregio; con la recidiva specifica”*, ha proposto reclamo la Soc. Pescara chiedendo la riduzione della squalifica nella misura e nei modi ritenuti più equi.

In particolare, la reclamante, riconosciuto in via preliminare il carattere ingiurioso e irridente delle frasi pronunciate dall'allenatore, sostiene non essere vero che lo stesso, con il proprio comportamento, abbia fomentato l'ira dei calciatori e del pubblico locale.

Al contrario il Chiacchiaretta, nella prospettiva della difesa, sarebbe entrato in campo principalmente per allontanare i propri calciatori dal direttore di gara e si sarebbe avvicinato a quest'ultimo senza urlare, gesticolare o incitare il pubblico; gli spettatori avrebbero continuato a seguire tranquillamente la partita senza porre in essere atti in violazione del C.G.S.; il Chiacchiaretta non avrebbe pronunciato alcuna espressione intimidatoria nei confronti dell'arbitro; infine, per quanto riguarda la recidiva, avrebbe subito in questa stagione solo la squalifica per una giornata di gara.

Pertanto la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica, considerato che l'episodio deve considerarsi come "un fatto isolato e non grave".

All'odierna riunione é comparso il difensore del Chiacchiaretta, il quale ha ribadito le valutazioni e le conclusioni già formulate nella memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato.

E' pacifico in atti (i fatti nella loro materialità non sono contestati dal reclamante) che nelle circostanze in causa il Chiacchiaretta ha attraversato platealmente il terreno di giuoco per alcune decine di metri, avvicinandosi all'arbitro, fronteggiandolo, rivolgendogli una sequela di espressioni gravemente ingiuriose, persistendo in tale atteggiamento anche dopo che l'arbitro l'aveva invitato ad allontanarsi e reiterando le ingiurie negli spogliatoi al termine della gara.

Tale comportamento esclude che l'intento del Chiacchiaretta, nell'entrare sul terreno di giuoco, fosse quello di placare gli animi dei propri calciatori, così come sostenuto dalla difesa, tuttavia emerge dalle precisazioni telefoniche dell'arbitro che il Chiacchiaretta non ha compiuto gesti specifici volti a "fomentare l'ira" di calciatori e pubblico: la qual cosa peraltro non vale certamente ad elidere l'intrinseca idoneità di tale deplorabile comportamento ad aumentare il livello della tensione sul terreno di giuoco e sugli spalti. Tenuto conto, da un lato, delle suddette precisazioni arbitrali e, dall'altro, della recidività specifica, questa Commissione ritiene di rideterminare la sanzione in quella della squalifica a tutto il 31 ottobre 2004.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere all'allenatore Giancarmine Chiacchiaretta la sanzione della squalifica sino a tutto il 31 ottobre 2004; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Sinisa MIHAJLOVIC – calciatore Soc.Lazio: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/5/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 14/05/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Sinisa Mihajlovic, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1,

comma 1, e dell'art. 4, comma 3, C.G.S. per avere espresso ad alcuni organi di stampa dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché idonee a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato; ha deferito inoltre la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui si sostiene, in via preliminare, la inammissibilità delle contestazioni mosse nei confronti della Società Lazio in quanto operate ai sensi dell'art. 2, comma 4 del C.G.S. e non – come normativamente dovuto - secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del C.G.S., e che comunque la Società stessa, attraverso le dichiarazioni rese alla stampa dai suoi Dirigenti, ha sempre espresso “giudizi assolutamente sereni nei confronti della classe arbitrale”. Quanto al calciatore Mihajlovic, osserva che le dichiarazioni rese da costui non hanno valenza lesiva della reputazione della classe arbitrale, atteso che – in particolare - l'affermazione di non credere più alla buona fede degli arbitri non significa necessariamente che gli stessi siano ritenuti in malafede, trattandosi invece di espressioni di sfogo, spiegabili con il fatto di essere nella fase finale del campionato, “quando la tensione nervosa e lo stress accumulatisi hanno raggiunto il loro culmine”; tale sfogo, del resto, troverebbe ulteriore giustificazione nel piano di ristrutturazione finanziaria della Società incolpata che prevede la nuova figura del calciatore/azionista, con la conseguenza che lo stesso sarebbe direttamente colpito dal danno finanziario conseguente a sfavorevoli risultati sportivi.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna sia del Mihajlovic che della Società Lazio alla sanzione dell'ammenda di € 12.500,00 ciascuno.

E' comparso altresì il rappresentante della Società, il quale ha ribadito gli assunti difensivi e le conclusioni già esposti nella memoria di reclamo.

I motivi della decisione:

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni rilasciate dal Mihajlovic a vari organi di stampa sono senz'altro censurabili, in particolare là dove si afferma: “*..non credo più alla buona fede degli arbitri. Li ho sempre difesi perché tutti possono sbagliare, però in questa stagione ne ho viste troppe...quello che ho visto nell'arco della stagione mi porta a non credere più nel loro operato*”. Ed invero, rilevato in premessa come in realtà il complessivo contesto delle dichiarazioni rese dal deferito esprime l'inequivoco intendimento di screditare l'intera categoria arbitrale (e cioè attraverso una apodittica generalizzazione che travalica il legittimo diritto di critica), si osserva che - sia dal punto di vista lessicale che logico - la negazione di un giudizio implica necessariamente l'affermazione del giudizio di segno contrario: e dunque se il Mihajlovic dichiara di non credere più alla buona fede degli arbitri, a tale assunto negativo non può darsi altro significato se non quello dell'affermazione positiva del contrario (“credo che gli arbitri siano in malafede”). Nessuna valenza scriminante, in tale prospettiva, può del resto essere riconosciuta ai riferimenti alle tensioni emotive del periodo conclusivo del campionato e al particolare status di calciatore/azionista del deferito, nei cui confronti pertanto risulta equa la sanzione pecuniaria di cui al dispositivo.

Analogamente, deve affermarsi anche la responsabilità oggettiva della Società Lazio, a cui deve essere irrogata pari sanzione pecuniaria. A tale proposito (e pur prendendosi atto di due precedenti decisioni di segno contrario assunte da questa Commissione nella riunione

del 14.3.2002) si osserva che l'erronea indicazione nel deferimento della norma di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S. – anziché di quella dell'art. 3, comma 2 (che peraltro richiama comunque la prima) – non comporta affatto l'inammissibilità del deferimento stesso, in quanto la puntuale e pertinente descrizione della fattispecie disciplinare contestata esclude in radice ogni lesione del diritto di difesa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Sinisa Mihajlovic ed alla Soc. Lazio la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 ciascuno.

Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Siena-Brescia del 2/5/04).

Il procedimento:

Con provvedimento del 3/05/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo De Luca, presidente della A.C. Siena, e la A.C. Siena stessa per violazione – il primo - delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 3, del C.G.S. e – la seconda - di quella di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rese dal De Luca al quotidiano “Corriere dello Sport” e pubblicate nell'edizione del 3.5.2004 (pag. 17), del seguente tenore: “..Ora basta: bisogna separare una volta per tutte gli arbitri dal Palazzo...Farina ha condizionato la partita e a un certo punto ha perso completamente la testa, decidendo di fatto una gara che per noi può valere una stagione...Evidentemente diamo noia, forse perché diciamo sempre quello che pensiamo..”.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, in cui si assume – nella sostanza - che tali espressioni non erano finalizzate a screditare la categoria arbitrale ovvero ad insinuare dubbi sulla correttezza dell'arbitro Farina, quanto piuttosto ad esercitare un legittimo diritto di critica circa gli errori tecnici in cui asseritamene era incorso il Direttore di gara; hanno chiesto pertanto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e in via secondaria l'applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del presidente Paolo De Luca alla sanzione della squalifica per giorni dieci e dell'ammenda di € 7.500,00, nonché della A.C. Siena a quella dell'ammenda di € 7.500,00.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il comportamento del De Luca è parzialmente censurabile.

Infatti, se in relazione alla prima frase oggetto di deferimento l'auspicio del De Luca circa una futura, diversa organizzazione dell'associazione arbitri può costituire legittimo esercizio del diritto di critica, senza cioè che l'espressione di tale opinione possa ritenersi lesiva della reputazione di organismi operanti nell'ambito federale, diversa valutazione va data rispetto alla seconda frase. Questa, infatti, contiene la palese accusa all'arbitro di aver “condizionato” la partita, ovvero con il suo comportamento - “aver perso completamente la testa” - di averne determinato un esito diverso rispetto a quello che sarebbe derivato da uno

svolgimento della gara senza condizionamenti. Tali espressioni non possono dunque essere considerate come manifestazione di un legittimo diritto di critica e configurano invece la fattispecie disciplinare di cui al deferimento. Sanzione equa risulta quella di cui al dispositivo, tenendosi conto che il deferito, in un momento successivo, ha precisato che tutte le decisioni dell'arbitro, riviste dopo un paio di giorni, apparivano "assolutamente giuste e condivisibili", per cui le dichiarazioni sul suo operato, rese subito dopo la gara, erano da attribuirsi all'esito negativo della gara stessa, alla posizione in classifica del Siena e allo stress cui sono sottoposti in questo particolare periodo del campionato tutti i presidenti.

Così affermata la responsabilità del De Luca, ne consegue quella diretta della Soc. Siena.

Il dispositivo

La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Paolo De Luca la sanzione dell'ammenda di €4.000,00 e alla Soc. Siena quella dell'ammenda di € 4.000,00.

Il Presidente: f.to dott. *Gianpaolo Tosel*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 31 maggio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 MAGGIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani